



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: mariotedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

**Corte di Cassazione, Sez. penale II, 26 febbraio 2010,
n. 7811**

Circonvenzione di incapaci - Sentimento religioso - Intenzioni caritatevoli - Attività di volontariato

La semplice vecchiaia ed anche il fatto di essere soli non costituisce una condizione che di per sé giustifica uno stato di infermità o deficienza psichica tanto da poter configurare il reato di circonvenzione (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto in particolare esistente la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui si faceva cenno al fatto che la parte offesa fosse motivata da sentimento religioso, il che sembrava indicare che quest'ultima, proprio perchè dotata di animo caritatevole e generoso, fosse conscia delle proprie azioni).

Fatto

1. Con sentenza del 29/06/2009, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 12/04/2007 dal Tribunale di Ancona – sezione distaccata di Senigallia – dichiarava n.d.p. nei confronti di F.A. in ordine ai fatti di circonvenzione di incapaci commessi ai danni di S.I. fino al (OMISSIS) perchè estinti per maturata prescrizione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza per i fatti commessi fino al (OMISSIS) (comprese le statuizioni a favore della costituita parte civile) e, per l'effetto, riduceva la pena ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 350 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittoria e illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la parte offesa fosse incapace di badare ai propri interessi, laddove la CtU in atti lo aveva escluso tant'è che il P.m. aveva chiesto l'archiviazione del procedimento e per non avere indicato quali fossero stati gli atti di induzione commessi da essa ricorrente.

Diritto

3. Il ricorso è fondato.

La motivazione è carente e meramente tautologica in quanto la Corte territoriale ha affermato che la parte offesa non aveva la capacità di curare con lucidità i propri interessi “considerata l'età della donna (nata nel (OMISSIS)) e il suo tenore di vita, priva di affetti familiari (essendo vedova e con i figli lontani) e fortemente motivata da sentimento religioso, cosicché la stessa devolveva in favore della F. i risparmi di una vita ed esauriti questi, anche la liquidità ricevuta in prestito da terzi per l'importo complessivo di circa L. 60 milioni. Tutto ciò in favore di una persona a lei estranea con cui era entrata in contatto occasionalmente nell'espletamento dell'attività di volontariato”.

Ora, è ben noto che la semplice vecchiaia ed anche il fatto di essere soli non costituisce una condizione che di per sé giustifica uno stato di infermità o deficienza psichica tanto da poter configurare il reato di circonvenzione.

Nel caso di specie, poi, è evidente la contraddittorietà della motivazione nella

parte in cui fa cenno al fatto che la parte offesa era motivata da sentimento religioso : il che sembra indicare che la parte offesa, proprio perchè dotata di animo caritatevole ed essendo generosa (cfr pag. 3), era ben conscia di quello che faceva. La sentenza, poi:

- omette ogni valutazione in ordine alla perizia di cui fa cenno l'imputata;
- trascura di valutare il comportamento della pretesa vittima che, nel momento in cui la F. non le restituì le somme mutate, fece intervenire il figlio che predispose una scrittura privata contenente il riconoscimento e la promessa di restituzione del denaro entro il 15 gennaio con interessi all'8% per il futuro in caso di ulteriore ritardo: il che appare un comportamento che mal si concilia con la circonvenzione.

In conclusione, pertanto, la sentenza dev'essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, perchè, nuovamente valutati tutti gli elementi in atti, accerti se sussistano o meno i presupposti giuridici e di fatto del reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

(in *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010 - S.O. n. 84)

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

(*omissis*)

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

(*omissis*)

CAPO II - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

(*omissis*)

Art. 17. Servizio di assistenza spirituale

1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per assicurare l'esercizio delle pratiche di culto del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, è disciplinato dal titolo III del libro V.

(*omissis*)

TITOLO V - SANITÀ MILITARE

(*omissis*)

CAPO IV - PERSONALE ADDETTO ALLA SANITÀ MILITARE

(*omissis*)

SEZIONE II - PERSONALE NON MEDICO

(*omissis*)

Art. 211. Categorie di personale non medico

1. Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario militare è costituito da:

- a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari;
- b) ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Ae-

ronautica militare e del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri;
c) cappellani militari e religiose assunte in servizio con apposite convenzioni;
d) sottufficiali, graduati e militari di truppa esercenti le professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del Ministro della difesa.

(omissis)

LIBRO SECONDO - BENI

(omissis)

TITOLO VIII - REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

SEZIONE I - AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI REQUISIBILI

(omissis)

Art. 372. Beni non requisibili per cause soggettive

1. Non sono requisibili:

[...]

c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

[...]

f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede, nonché i mobili che vi si trovano.

2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.

3. Sono esenti dalla requisizione di servizi:

a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);

b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;

[...]

Art. 373. Beni non requisibili per cause oggettive

1. Non sono requisibili:

a) gli edifici aperti al culto, nonché le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;

b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;

c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;

d) i locali occupati da comunità religiose;

e) i locali occupati da collegi femminili.

2. Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare

requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto.

3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non è possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.

4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonché gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.

(omissis)

CAPO III - DISCIPLINA SPECIALE DELLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE IN CASO DI GUERRA
O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)

LIBRO TERZO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
TITOLO III - BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE
CAPO II - NORME DI SPESA
SEZIONE IV - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AI LIBRI IV E V

(omissis)

Art. 587. Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale

1. L'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

(omissis)

LIBRO QUARTO - PERSONALE MILITARE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DEI MILITARI

(omissis)

Art. 625. Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali

1. Al personale militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.

2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate.

3. Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.

(omissis)

TITOLO IX - ESERCIZIO DEI DIRITTI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)

Art. 1468. Discriminazioni e molestie

1. È vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.

2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere.

(omissis)

CAPO II - LIBERTÀ FONDAMENTALI

(omissis)

Art. 1471. Libertà di culto

1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri.

2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.

4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.

5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

(omissis)

LIBRO QUINTO - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

TITOLO III - PERSONALE RELIGIOSO

CAPO I - PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE
SEZIONE I - ORDINARIO MILITARE, VICARIO GENERALE E ISPETTORI

Art. 1533. Direzione del Servizio di assistenza spirituale

1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.

3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

Art. 1534. Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori

1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.

Art. 1535. Nuove designazioni

1. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

Art. 1536. Obbligo del giuramento

1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

Art. 1537. Formula del giuramento dell'Ordinario militare

1. La formula del giuramento dell'Ordinario militare è la seguente:

“Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò

ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi

del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo”

Art. 1538. Formula del giuramento del Vicario generale

1. La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente:

“Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo”

Art. 1539. Cessazione dall'ufficio per limiti di età

1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.

2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Art. 1540. Cessazione dall'ufficio d'autorità

1. Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

Art. 1541. Trattamento di quiescenza

1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.

Art. 1542. Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

Art. 1543. Cessazione dall'ufficio

1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.

2. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 1544. Richiami in servizio

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati

in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici.

2. In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

Art. 1545. Collocamento in congedo assoluto

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1546. Gradi gerarchici

1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

- a) terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello;
- b) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello;
- c) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
- d) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
- e) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.

2. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate è riportata nel regolamento.

Art. 1547. Stato giuridico

1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

Art. 1548. Nomina

1. La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.

Art. 1549. Requisiti per la nomina

1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare.

Art. 1550. Giuramento

1. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

2. Per il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 1551. Categorie

1. I cappellani militari si distinguono in:

- a) cappellani militari in servizio permanente;
- b) cappellani militari in congedo;

c) cappellani militari in congedo assoluto.

2. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.

3. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 1552. Ruoli

1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa.

2. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.

3. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.

4. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:

a) terzi cappellani militari capi: 9;

b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.

Art. 1553. Anzianità di grado

1. L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

2. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell'articolo 1554.

3. Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.

4. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto dal decreto stesso.

5. A parità di anzianità assoluta l'anzianità relativa, se non può essere stabilito altrimenti, è determinata dall'età.

Art. 1554. Detrazioni di anzianità

1. Il cappellano militare che si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 858 subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

Art. 1555. Normativa penale e disciplinare applicabile

1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.

Art. 1556. Documentazione matricolare

1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla documentazione matricolare stabilite dal codice e dal regolamento.

Art. 1557. Documentazione caratteristica

1. L'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza.

2. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di "ottimo", "buono", "mediocre", "insufficiente".

3. La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualità positive, dà in servizio rendimento pieno e sicuro.

4. La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che dà in servizio soddisfacente rendimento.

5. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.

6. Se per uno o più anni non è possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 1609, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

Art. 1558. Licenze

1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.

2. La licenza ordinaria è concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.

SEZIONE III - CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1559. Nomina

1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:

- a) presentano apposita domanda;
- b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
- c) non hanno superato il 50° anno di età.

2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che:

- a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto;
- b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento;

- c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare;
- d) non hanno compiuto il 50° anno di età.

Art. 1560. Disposizioni generali sull'impiego

1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.
2. L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.

Art. 1561. Incompatibilità

1. Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esula dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

Art. 1562. Posizioni di stato

1. Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:
 - a) il servizio effettivo;
 - b) l'aspettativa;
 - c) la disponibilità;
 - d) la sospensione dall'impiego.

Art. 1563. Servizio effettivo

1. Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d'impiego.

Art. 1564. Idoneità al servizio incondizionato

1. È idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra.
2. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 1565. Cause dell'aspettativa

1. L'aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
 - a) prigionia di guerra;
 - b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
 - c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
 - d) motivi privati.
2. L'aspettativa è disposta:
 - a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
 - b) a domanda o d'autorità, per le cause di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
 - c) soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1.
3. Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

4. Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

5. L'aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

6. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell'avanzamento.

Art. 1566. Durata dell'aspettativa

1. L'aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

2. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del comma 1.

3. Il cappellano militare che ha già fruito dell'aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

Art. 1567. Decorso dell'aspettativa

1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.

2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Art. 1568. Scadenza dell'aspettativa

1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.

2. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

3. Se il cappellano militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 1566.

4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 1579.

5. Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.

Art. 1569. Richiamo in servizio dall'aspettativa

1. Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.

2. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in

aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo al servizio incondizionato, e anche in deroga al disposto dell'articolo 1565, comma 5.

Art. 1570. Disposizioni generali sull'aspettativa

1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

Art. 1571. Disponibilità

1. La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.

2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilità.

3. La disponibilità non può durare più di due anni.

4. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilità, competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Art. 1572. Richiami dalla posizione di disponibilità

1. Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, se entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione ha luogo una vacanza nel ruolo.

2. Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

Art. 1573. Cessazione dalla posizione di disponibilità

1. Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 1572, non lo riassume, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.

2. Decorso il periodo massimo di disponibilità senza richiami in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma 1.

Art. 1574. Sospensione dall'impiego

1. La sospensione dall'impiego può avere carattere:

- a) precauzionale;
- b) disciplinare;
- c) penale.

2. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

Art. 1575. Sanzioni disciplinari ecclesiastiche

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

Art. 1576. Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego

1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV.

2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.

SEZIONE IV
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1577. Cause di cessazione dal servizio permanente

1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) inidoneità agli uffici del grado;
- d) domanda;
- e) d'autorità;
- f) elevazione alla dignità vescovile;
- g) perdita del grado.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.

Art. 1578. Cessazione dal servizio permanente per età

1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 1579. Cessazione dal servizio permanente per infermità

1. Il cappellano militare che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 1580. Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità

1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Art. 1581. Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado

1. Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulta non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

Art. 1582. Cessazione dal servizio permanente a domanda

1. Il cappellano militare può chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.

2. L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.

3. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Art. 1583. Cessazione dal servizio permanente d'autorità

1. Il cappellano militare può, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.

Art. 1584. Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo

1. Il cappellano militare che è rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto; il diritto al trattamento di quiescenza è previsto dall'articolo 1625.

SEZIONE V CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 1585. Generalità

1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

Art. 1586 .Posizioni di stato

1. Il cappellano militare in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato;
- c) sospeso dalle funzioni del grado.

Art. 1587. Doveri

1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, è soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili.

2. Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Art. 1588. Collocamento in congedo assoluto

1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dagli articoli 1594 e 1596, è rivestito della dignità vescovile o è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.

Art. 1589 .Sospensione dalle funzioni del grado

1. Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

2. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576.

3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto

la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 1590. Richiami in servizio

1. Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare.

2. Il numero di cui al comma 1 può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma 1.

Art. 1591. Provvedimenti di richiamo

1. Nei limiti di cui all'articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

SEZIONE VI CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

Art. 1592. Nomina

1. I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

Art. 1593 .Domande di nomina

1. Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
- e) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità fisica richiesta dall'articolo 1549.

2. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 1594. Cessazione dal complemento

1. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.

SEZIONE VII CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA

Art. 1595. Generalità

1. La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice.

Art. 1596. Collocamento in congedo assoluto

1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:

- a) 68 anni, se primo cappellano militare capo;
- b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

SEZIONE VIII PERDITA DEL GRADO

Art. 1597. Cause di perdita del grado

1. Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dalla sezione III del capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili.

2. In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa.

Art. 1598. Reintegrazione nel grado

1. Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquista l'idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV.

2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto.

3. La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

SEZIONE IX DISCIPLINA

Art. 1599. Sanzioni disciplinari di stato

1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
- b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
- c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.

Art. 1600. Inchiesta formale

1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1599.

2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 1601. Avvio dell'inchiesta formale

1. Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.

2. Il Ministro della difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

Art. 1602. Inquirente

1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro a un cappellano militare inquirente.

2. In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare.

3. L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. Se ciò non è possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale a un ufficiale generale dell'Esercito italiano di grado superiore all'inquisito.

4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.

Art. 1603. Decisioni del Ministro

1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.

2. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Art. 1604. Deferimento alla commissione di disciplina

1. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, è ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 1599, comma 1, lettera c), è

sottoposto a una commissione di disciplina.

2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli è ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 1605. Composizione della commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.

2. La commissione di disciplina è composta:

a) dal Vicario generale militare, presidente;

b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.

3. Se è sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al comma 2, lettera b), devono essere piu' anziani di lui. Se non vi sono primi cappellani militari capi piu' anziani del giudicando, la commissione di disciplina è composta dal Vicario generale e da due ispettori.

4. La commissione di disciplina, quando deve giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa.

5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.

Art. 1606. Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.

SEZIONE X DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA E DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 1607. Richiamo in servizio

1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale:

- a) il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio;
- b) è sospesa l'applicazione dell'articolo 1582.

SEZIONE XI AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1608. Modalità di avanzamento

1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

- a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo;
- b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.

Art. 1609. Promozioni dei cappellani militari

1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare.

3. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.

Art. 1610. Valutazioni, impedimenti e sospensioni

1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 1552.

2. Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che è sospeso dall'impiego o dalle

funzioni del grado, o che si trova in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

3. è sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare piu' anziano di pari grado già valutato.

5. Se il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale è stata revocata, o il cappellano militare è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato è maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio

originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti piu' scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella

dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.

6. Se il cappellano militare è stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.

SEZIONE XII PROFILO DI CARRIERA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1611. Forme di avanzamento

1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
- a) ad anzianità, per i gradi di cappellano capo, primo cappellano capo e secondo cappellano capo;
 - b) a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo.

Art. 1612. Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) cappellano capo: 9 anni;
 - b) secondo cappellano capo: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) cappellano addetto: 6 anni;
 - b) cappellano capo: 11 anni;
 - c) primo cappellano capo: 4 anni.

Art. 1613. Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi.

2. Le promozioni da attribuire ai secondi cappellani capi sono determinate al verificarsi della vacanza organica nel grado di terzo cappellano capo.

Art. 1614. Avanzamento dei cappellani militari addetti

1. I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 1615. Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi

1. I cappellani militari capi che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 per l'avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo.

2. Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall'articolo 1613.

3. Se rimangono posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma 2, possono essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che hanno ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

Art. 1616. Modalità per lo scrutinio

1. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerienze di guerra.

SEZIONE XIII

AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 1617. Programmazione

1. Le promozioni dei cappellani militari della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.

Art. 1618. Promozioni dei cappellani militari in congedo

1. Per le promozioni dei cappellani militari della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.

2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.

3. Il cappellano militare della riserva può essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.

SEZIONE XIV RUOLO D'ONORE

Art. 1619. Iscrizione nel ruolo d'onore

1. Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che sono riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2. I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

CAPO II RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

Art. 1620. Assunzione e servizio

1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari è disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell'ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa.

2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.

CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE I PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

Art. 1621. Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari

1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.

2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata.

3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

Art. 1622. Riduzione o sospensione degli assegni

1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.

SEZIONE II
RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI
SANITARI MILITARI

Art. 1623. Retribuzione

1. Il compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, assunte mediante convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1620, è commisurato al trattamento economico determinato, ai fini contributivi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 1624. Trattamento economico di missione e trasferimento

1. Al personale indicato all'articolo 1623, in caso di missione o trasferimento, è corrisposto il trattamento di missione vigente per il grado di maresciallo.

CAPO IV
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 1625. Pensioni normali e privilegiate del personale
del servizio di assistenza spirituale

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

(omissis)

TITOLO IV
PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO
DELLE FORZE ARMATE
CAPO I
PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE IV
ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

(*omissis*)

Art. 1646. Cappellani

1. Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che ne fanno domanda e che si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo.

2. Le nomine dei cappellani hanno il preventivo nulla osta dell'Ordinario militare per l'Italia, al quale sono trasmesse le domande degli interessati dal presidente nazionale dell'associazione.

3. Il cappellano capo è nominato fra i cappellani che hanno almeno tre anni di anzianità di grado, su designazione dell'Ordinario militare e del presidente nazionale.

4. Al cappellano capo e ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio è dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza.

5. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale militare e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.

(*omissis*)

SEZIONE VI
STATO GIURIDICO

(*omissis*)

LIBRO SETTIMO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITÀ DI SERVIZIO

TITOLO V
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO

Art. 1913. Fondi previdenziali integrativi

[...]

2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri.

3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione

dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.

(omissis)

LIBRO OTTAVO
SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN
TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA LEVA IN CASO DI GUERRA
O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO IV
CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NELL'ESERCITO ITALIANO
E NELL'AERONAUTICA MILITARE

SEZIONE V
DISPENSE

(omissis)

Art. 1991. Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa

1. Ai fini dell'applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all'articolo 1990 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva) si osservano le disposizioni del presente articolo.

2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia:

[...]

d) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;

[...]

(omissis)

SEZIONE VIII
NORME COMUNI A DISPENSE, RITARDI E RINVII

Art. 2003. Rinvio ad altre fonti normative

1. I ritardi, i rinvii, le dispense dalla leva e le modalità alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal presente codice.

2. È fatto salvo quanto disposto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede nonché dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle seguenti disposizioni:

a) legge 25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo addizionale) (ratifica dell'accordo modificativo del Concordato tra Italia e Santa Sede);

b) legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese);

c) legge 22 novembre 1988, n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno);

d) legge 22 novembre 1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa intesa tra l'Italia e le Assemblee di Dio in Italia);

e) legge 8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia);

f) legge 29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).

[...]

(*omissis*)

CAPO VIII SANZIONI

SEZIONE II REATI RELATIVI ALLA CHIAMATA ALLA LEVA

(*omissis*)

TITOLO III SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA E DEGLI AMMESSI A PROGRAMMA DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Art. 2097. Ambito e disciplina applicabile

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati dai principi fondamentali della Costituzione.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, in ordine ai requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al procedimento di chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio, si applica quanto previsto dai titoli I e II.

3. Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non disposto nel presente titolo, in ordine agli enti presso cui prestare servizio civile e alle modalità di convenzionamento ed espletamento del servizio civile, si applicano gli articoli 8 e 10 della legge 1998, n. 230, la legge 6 marzo 2001, n. 64 e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2098. Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui

all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 2099. Pubblicità

1. Nel manifesto di chiamata alla leva di cui all'articolo 1966 è fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art. 2100. Istanza

1. Gli obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione del servizio civile al competente organo di leva entro quindici giorni dalla data di arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e contiene espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 2097 nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2098.

2. Con la domanda, l'obiettoe può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.

Art. 2101. Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva

1. Il Ministro della difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio nazionale per il

servizio civile l'elenco di tutti gli obiettori. Ove, occorra, le modalità di redazione e trasmissione dell'elenco sono specificate con il regolamento.

2. I nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

3. La lista degli obiettori di coscienza può prevedere più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 2102. Dispense e invii in missioni umanitarie

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate nel titolo II del presente libro, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

c) minore indice di idoneità somatico - funzionale o psico - attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine di chiamata alle armi.

2. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 1 anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1, lo stesso Ufficio può adottare i provvedimenti di competenza anche d'ufficio.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

4. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

5. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato.

6. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. Il periodo

di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere

previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

7. L'obiettore può essere destinato al servizio civile in un altro Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme ivi vigenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

8. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo.

9. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.

10. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano, d'ufficio o su domanda dell'obiettore. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

11. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore indica la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

13. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.

Art. 2103. Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro

1. I cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità

e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell'ambito di missioni umanitarie all'estero, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

Art. 2104. Congedo illimitato

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 2105. Richiamo

1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2098, sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.

Art. 2106. Incompatibilità

1. L'obiettore che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1.

3. A colui che si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 2107. Sanzioni disciplinari

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida per iscritto;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 2110.

Art. 2108. Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio civile

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. è condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile.

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente

articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

10. Insorto lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 2109. Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Art. 2110. Sanzioni penali

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il giudice ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2098. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine è di tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 2111. Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza

11. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostantive indicate all'articolo 2098.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostantive previste dall'articolo 2098 ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2098, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2098, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3.

8. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, relativamente ai concorsi per l'arruolamento e alla rinuncia allo status di obiettori di coscienza, si applica l'articolo 636.

Art. 2112. Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

LIBRO NONO
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE V
PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Art. 2259. Disposizioni provvisorie per i cappellani militari

1. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento.

2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente.

3. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539.

(omissis)

Legge 02 luglio 2010, n. 108

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 Luglio 2010)

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;
- b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;
- d) dopo l'articolo 602-bis è inserito il seguente:

«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602

è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 4

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2010

(Omissis)